

## È COMPITO DEL DATORE DI LAVORO

# AGGIORNARE

## IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



**Dott. Ing. A. TONEGUZZO**

- Partner e Responsabile divisione "Sicurezza nei luoghi di lavoro" del Gruppo 2G
- Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
- Consigliere della Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta



**Dott. M. LOVECCHIO**

- Laureato in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- PROJECT MANAGER del Gruppo 2G Management Consulting
- Consulente come "RSPP esterno" presso imprese di vari settori merceologici
- Consulente per la Valutazione dei Rischi Specifici
- Consulente per la progettazione del SGSL - ISO 45001:2018

### 1. INTRODUZIONE

*"...il Datore di Lavoro deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 ex D.Lgs. 81/08, all'interno del quale è tenuto ad indicare misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori..."*

La lettura delle motivazioni della Corte Suprema di Cassazione Quarta Sezione Penale n. 29731/17 del 08.03.2017 (depositata in cancelleria il 14.06.2017), che ha confermato la condanna pronunciata in sede di merito di un datore di lavoro e della società stessa (art. 25 - septies ex D.Lgs. 231/01) a seguito dell'infortunio di un dipendente durante la manutenzione di un macchinario, ha riproposto il problema dell'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) e del ruolo del datore di lavoro in tale contesto.

Precedentemente un'altra sentenza della Corte Suprema di Cassazione (Sez. quarta n. 27295/17 del 31.05.2017) aveva ribadito che:

*"...in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori..."*

*(così, condivisibilmente, di recente, Sez. 4, n. 20129 del 10.03.2016, Serafica, Rv. 267253, peraltro conformemente all'insegnamento di Sez. U, n. 38343 del 24.04.2014, Espenhahn, Rv. 261109); e, dall'altro, e soprattutto, che:*

*"...in tema di infortuni sul lavoro, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi, non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni". (Sez. 4, n. 22147 del 11.02.2016, Morini, Rv. 266859).*



È quindi ormai definito il ruolo del datore di lavoro e del delegato (delega di funzione) nell'ambito della redazione e dell'aggiornamento del documento di valutazione del rischio (DVR).

## 2. QUANDO E COME EFFETTUARE L'AGGIORNAMENTO DEL DVR

L'art. 29 ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i. al comma 3 così recita:

*"...la valutazione dei rischi deve essere IMMEDIATAMENTE rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.*

*Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive casuali.*

*Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentate dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza..."*

Come si può leggere è stato introdotto dal legislatore il termine "IMMEDIATAMENTE" che ha il significato di "SENZA INDUGIO", "SUBITO" e quindi operativamente ciò significa che a seguito di:

- **significative modifiche dell'organizzazione aziendale** (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi, ...);
- **importanti infortuni o malattie professionali;**
- **esiti della sorveglianza sanitaria che richiedono un aggiornamento;**
- **nuove nomine all'interno dell'organigramma della sicurezza;**
- **aggiornamenti normativi che ne implicano una revisione,** il datore di lavoro deve, contestualmente a questi eventi, procedere all'aggiornamento del DVR.

Si ricorda che la **valutazione dei rischi** deve essere condotta in fase di **progettazione dell'organizzazione delle risorse** (umane, tecniche e tecnologiche) considerando anche le nomine e le regole tecniche che vincolano le interazioni interne ed

esterne. Per questo motivo, a seconda del tipo di attività svolta dall'impresa, è **opportuno definire una periodicità** (ogni sei mesi o ogni anno) per fare **audit dei propri ambienti di lavoro, delle proprie attrezzature di lavoro, della propria organizzazione, dei propri presidi di prevenzione** e quindi per verificare la presenza o meno di cambiamenti significativi che possono imporre un aggiornamento del DVR.

L'obiettivo della declinazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione è sempre quello di favorire un **miglioramento continuativo** delle condizioni di lavoro.



## 3. LA RESPONSABILITÀ, IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, FRA IL DATORE DI LAVORO ED IL DELEGATO ALLA SICUREZZA

La delega di funzioni, sancita e regolamentata dall'art. 16 ex. D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevede la facoltà in capo al Datore di Lavoro di trasferire, entro i limiti dell'atto stesso, doveri funzionali esclusivamente propri del Datore di Lavoro e/o del Dirigente e Preposto.

A questo proposito è necessario ricordare che la **delega di funzioni sulla sicurezza non può e non deve essere confusa con il mero adempimento formale della nomina a Dirigente** (si configura ogni qualvolta un soggetto attua le direttive del Datore di Lavoro) o a **Preposto** (quando un capo squadra e/o capo ufficio sovrintende e vigila sull'applicazione delle direttive, relative alla sicurezza, ricevute dal Dirigente e/o Datore di Lavoro).

La delega di funzioni è definita come *"...l'atto organizzativo interno all'impresa, con il quale un soggetto a ciò abilitato (delegante), in presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi nonché positivi e negativi, trasferisce ad un altro soggetto (delegato) doveri originariamente gravanti su di lui, il cui omesso o negligente impedimento può dare luogo a responsabilità penale..."*

Si tratta quindi di un atto giuridico bilaterale redatto nel rispetto dei principi normativi sanciti dall'art. 16 ex D.Lgs 81/08 e s.m.i. che sono costituiti dalla forma scritta, dalla data certa nonché sottoposto a pubblicità "adeguata e tempestiva" (D.Lgs. 81/08 art. 16, co.2 ) allo scopo di *"...rendere certo l'affidamento dell'incarico a persona bene individuata, che lo abbia volontariamente accettato nella consapevolezza dell'obbligo di cui viene a gravarsi, vale a dire quello di osservare e far osservare la normativa di sicurezza, e per altro verso, allo scopo di evitare indebite esenzioni e compiacenti sostituzioni di responsabilità..."* [Cassazione Penale Sez. IV sentenza n. 39266 del 04.10.2011].

In termini di responsabilità tra il Datore di Lavoro (delegante) ed il delegato alla sicurezza la Cassazione Penale Sez. IV sentenza n. 10702 del 19.03.2012 ha chiarito alcuni aspetti.

Innanzitutto l'attribuzione della delega non esclude l'obbligo di vigilanza del Datore di Lavoro per quanto attiene al corretto espletamento delle funzioni trasferite da parte del delegato alla sicurezza.

È proprio il tipo di vigilanza che è stato esaminato dalla Suprema Corte che con la sentenza ha sottolineato come *"...non si identifica con una azione di controllo sulla concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni, in quanto al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo..."*. Per questo motivo non si può ipotizzare in capo al Datore di Lavoro (delegante) *"...un dovere di vigilanza esteso sino a controllare personalmente la gestione di aspetti contingenti delle singole lavorazioni..."*.

Poiché l'obbligo di vigilanza del Datore di Lavoro riguarda *"...la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni..."*.

È però opportuno ricordare anche che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il Datore di Lavoro, pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente da responsabilità, allorché le carenze nello specifico settore della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento può essere realisticamente attribuita al delegato alla sicurezza.

#### 4. COMPETENZE DEL GRUPPO 2G MANAGEMENT CONSULTING

L'attività del Gruppo 2G Management Consulting (costituito ad oggi da 22 consulenti) è caratterizzata da una "divisione consulenziale" dedicata alla "tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" e "responsabilità amministrativa della società per reati commessi nel suo interesse o vantaggio".

In questi ultimi anni il Gruppo 2G ha progettato e documentato sistemi per la "salute e sicurezza" (DVR, Sistemi di Gestione OHSAS 18001, MOG art. 30 co. 5-bis ex D.Lgs. 81/08) per centinaia di imprese e ha realizzato decine di "Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo" ex D.Lgs. 231/01. Attualmente opera anche come RSPP esterno in circa 85 imprese del settore manifatturiero e di servizi. Opera altresì con audit periodici per la revisione del DVR e per la SAFETY STRESS TEST.



L'attività del Gruppo 2G è caratterizzata dall'effettuazione di una valutazione preliminare attraverso un incontro con la Direzione per valutare lo stato del sistema "salute e sicurezza" e quindi individuare i punti critici che devono essere risolti. Al termine di questa attività si procederà alla redazione di un documento che costituirà argomento di analisi e discussione delle problematiche riscontrate.

Successivamente sarà presentato un progetto per le attività che saranno condotte al fine di dare concrete soluzioni alle problematiche.



Se volete fissare un appuntamento con i ns. esperti di progettazione della "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" in particolare per l'applicazione del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 231/01) e quindi per un check up gratuito potete contattare il ns. Ufficio Marketing: Sig.ra Cristina Gagliardo  
Tel. 011 505062 - Fax 011 504660  
[c.gagliardo@gruppo2g.com](mailto:c.gagliardo@gruppo2g.com)